

VADEMECUM DELLO STUDENTE



Consulta Provinciale Studentesca
Bergamo

INTRODUZIONE

A quanti di voi all'atto d'iscrizione a scuola è stato consegnato lo statuto degli studenti e delle studentesse ? vi rispondiamo noi, a pochi. Infatti ad oggi il mondo delle norme che regolano la scuola è un universo quasi sconosciuto ed inesplorato dagli studenti e le responsabilità sono molteplici: da un lato c'è un'assenza da parte dell'istituzioni scolastiche e della classe docente che troppo spesso pensa soltanto a "finire il programma", dall'altro lato ci sono responsabilità oggettive degli studenti che sempre di più sono distratti dal Grande Fratello e da Amici e così facendo a poco a poco stanno perdendo una coscienza sociale. Tra un qualunquismo che domina le giovani menti e le istituzioni scolastiche che non assolvono in pieno al proprio dovere si inserisce la Consulta che cercherà con questo quadernetto di colmare questo vuoto, informando gli studenti sulle principali norme che regolano la scuola e soprattutto su quelle che li riguardano da vicino. È necessario sviluppare e potenziare il protagonismo studentesco nelle scuole. Norme e leggi ci garantiscono la possibilità e la legittimità di azione, ma solo una diffusa coscienza dell'importanza della rappresentanza studentesca e, quindi, una capillare partecipazione alle istituzioni scolastiche sono in grado di far sentire la voce degli studenti all'interno della scuola e del territorio. Non sottovalutiamo le nostre capacità e diventiamo promotori del protagonismo studentesco.

INDICE

Capitolo 1 – “I DIRITTI DEGLI STUDENTI ”	pag. 4
Capitolo 2 – “ GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA ”	pag. 10
Capitolo 3 – “ LE ASSEMBLEE ”	pag. 16
Capitolo 4 – “ IL VOTO IN CONDOTTA “	pag. 22
Capitolo 5 – “ IL POF ”	pag. 23
Capitolo 6 – “ IL DPR 567/96.....	pag. 24
Capitolo 7 – “ II FORUM DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE ”	pag. 30

CAPITOLO 1 – I DIRITTI DEGLI STUDENTI

Lo statuto dei diritti degli studenti è una grande conquista del mondo studentesco, purtroppo negli anni non è stato divulgato al meglio e non ha assunto l'importanza ed il rispetto che ci si aspettava. E' comunque un documento importante che sancisce dei diritti fondamentali, come il diritto di assemblea, di associazione e la possibilità di usufruire dei locali della scuola per attività autogestite. Qui di seguito il testo di legge:

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

- 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto

anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".

Art. 5 (Impugnazioni)

- 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria

superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Art. 6 (Disposizioni finali)

I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653

Chi garantisce il rispetto dello statuto? esistono due livelli di garanzia sia interno alla scuola che a livello Regionale. Alla consulta spetta il compito di promuovere l'informazione sullo statuto e garantirne l'attuazione. Nel momento in cui alcune norme di questo statuto vengono violate non esitate ad appellarvi agli organi di garanzia predisposti e rivolgete ai vostri rappresentanti.

CAPITOLO 2 – GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA

Il comitato studentesco

Il comitato studentesco è formato da tutti i rappresentanti di classe degli studenti più i rappresentanti d'istituto e della CPS. Esso deve dotarsi di un regolamento interno che regola i suoi lavori, e deve votare un Presidente che nomina un suo vice, ed un segretario che verbalizzi; deve inoltre nominare un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che si occupi di gestire le attività legate al D.P.R. 567. Infatti il comitato ha il diritto di presentare progetti legati al D.P.R. 567 e di seguirne poi la realizzazione.

Il consiglio di classe

Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di una classe più i due rappresentanti degli studenti e i due dei genitori. I consigli di classe sono presieduti dal preside o da un suo delegato ed hanno il compito di “formulare al collegio dei docenti proposte in merito alla didattica” e di agevolare il dialogo fra la classe e i suoi professori. Quindi è la sede opportuna per chiarire eventuali incomprensioni tra studenti e docenti. Inoltre in questa sede vengono stabiliti alcuni percorsi formativi, come le visite d'istruzione. Le competenze in materia di valutazione degli studenti spettano sempre ai consigli di classe, però con i soli docenti. Il consiglio di classe ha durata annuale, si votano quindi ogni anno i rappresentanti di studenti e genitori.

Il consiglio d'istituto

Il Consiglio d'Istituto è l'organo che si occupa della gestione vera e propria della scuola in campo economico e finanziario. Esso è composto dai rappresentanti delle diverse componenti con un numero di rappresentanti variabile secondo le dimensioni della scuola, come illustrato dallo schema:

fino a 500 alunni	preside	6 docenti	3 genitori	3 studenti	1 personale ATA
Oltre i 500 alunni	preside	8 docenti	4 genitori	4 studenti	1 personale ATA

Il consiglio d'istituto ha poteri decisionali su:

- Bilancio preventivo e il conto consuntivo.
- Adozione del P.O.F
- Acquisto e rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifico , libri e materiale vari
- Adattamento del calendario scolastico
- Determinazione dei criteri per la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche, dei viaggi d'istruzione
- Criteri generali relativi alla formazione delle classi.

Il consiglio d'istituto può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola. All'interno del consiglio d'istituto si forma una GIUNTA ESECUTIVA formata dal Preside, dal Coordinatore amministrativo, da un docente, un genitore, uno studente maggiorenne e un rappresentante del personale ATA. La giunta ha compiti preparatori ed esecutivi rispetto al consiglio d'istituto: predispone il bilancio, prepara i lavori del consiglio d'istituto e cura l'esecuzione delle delibere. Sistema elettorale per le elezioni del Consiglio d'istituto Il consiglio d'istituto viene eletto in base al sistema proporzionale D'Hondt. Questo sistema, in base a divisioni successive (vedi seguito), attribuisce prima i seggi alle liste più votate, e va a considerare il voto di preferenza solo per l'attribuzione dei seggi già assegnati alla lista al o ai candidati più votati di tale lista.

La consulta provinciale degli studenti

Cos'è la Consulta Provinciale degli Studenti? La consulta provinciale degli studenti – CPS – è un organo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, essa è stata istituita con Decreto del Presidente della Repubblica nel 1996 (D.P.R. 567 del 10 ottobre). E' un luogo di incontro e di confronto delle idee e delle proposte delle studentesse e degli studenti ed è composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore di Bergamo e Provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti gli alunni della scuola ed hanno carica biennale, il primo biennio è stato Ottobre 2007/Settembre 2009 ed a partire da quella data dovranno essere rinnovati ogni due anni. Cioè una volta eletti durano in carica per due anni scolastici. La CPS ha una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dall'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza che le assicura, inoltre, il supporto organizzativo e la consulenza tecnica. Dispongono di fondi propri erogati dal Ministero della

Pubblica Istruzione, che possono essere spesi solo dagli studenti che la compongono. Ogni CPS si dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare. Le funzioni della Consulta sono:

- Promuovere fra gli studenti lo sviluppo di una coscienza civile e politica.
- Assicurare il più ampio confronto fra gli studenti e le studentesse di tutte le scuole medie superiori.
- Formulare proposte che superino la dimensione del singolo Istituto.
- Stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali, la Regione e le associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro e del volontariato.
- Formulare proposte ed esprimere pareri al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, agli enti locali competenti, agli organi collegiali territoriali nonché al Ministero della Pubblica Istruzione.
- Progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale.
- Istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento, all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'Ufficio Scolastico Provinciale mette a disposizione della CPS un docente referente per supportare il lavoro degli studenti. Il Ministero ha un apposito ufficio per le consulte e per le attività degli studenti. I 104 presidenti delle consulte si riuniscono periodicamente in conferenza nazionale, dove hanno l'opportunità di scambiarsi informazioni, ideare progetti integrati, discutere dei problemi comuni delle CPS e confrontarsi con il Ministro formulando proposte e pareri.

Modalità di elezione dei membri della Consulta

I membri della Consulta vengono eletti direttamente dagli studenti, con lo stesso sistema elettorale utilizzato per l'elezione dei rappresentanti d'Istituto. La procedura può essere così sintetizzata:

- Alle elezioni partecipano tutti gli studenti dell'istituto, indipendentemente dall'età.
- La data delle elezioni e relative modalità, la costituzione del seggio e gli orari di apertura e chiusura vengono fissati dal consiglio d'istituto. Le elezioni devono comunque svolgersi entro e non oltre il 31 ottobre.
- Le liste dei candidati devono essere presentate, da uno dei presentatori – firmatari – alla commissione elettorale d'istituto dal 20° al 15° giorno antecedente la data delle elezioni.

CAPITOLO 3 – LE ASSEMBLEE

Dedichiamo un capitolo unico per le assemblee, spesso può capitare che ci siano divergenze con i Presidi per quanto riguarda la concessione delle assemblee d'istituto. Qui di seguito inseriamo tutte le norme e le circolari che trattano questo tema. Vi anticipiamo quali sono i punti fermi su questo argomento:

- Gli studenti hanno diritto ogni mese ad una assemblee di classe, una di corso ed una d'istituto.
- Le assemblee di classe e di corso possono avere una durata massima di due ore, mentre quelle d'istituto possono coprire l'intero orario di una giornata scolastica.
- I docenti non possono rifiutarsi di concedere l'assemblea di classe, ma devono trovare con gli studenti un'intesa.
- Le assemblee d'istituto sono considerate un giorno curriculare, quindi fa parte dei famosi 200 giorni obbligatori che la scuola deve garantire.
- La richiesta massima di preavviso da parte del Dirigente Scolastico per la concessione di un'assemblea può essere di cinque giorni.
- Possono partecipare degli ospiti esterni alle assemblee d'istituto, dopo che al consiglio d'istituto viene presentata una richiesta con la quale si informa la scuola della partecipazione dell'ospite.
- Nel corso dell'anno soltanto per quattro assemblee possono essere invitati degli ospiti esterni alla scuola.
- I regolamenti delle singole scuole non possono andare in contrasto con le norme che regolano a livello nazionale le assemblee d'istituto.
- Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea, diritto il cui esercizio non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi.
- L'oggetto del dibattito nell'assemblea d'istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola, sia all'approfondimento dei problemi della società.
- L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, dal 10% degli studenti o dai rappresentanti d'istituto.
- L'ordine del giorno e la data devono essere preventivamente presentati al preside che in presenza di circostanze obiettive concorderà un'altra data. Il preside dopo aver provveduto a verificare la corrispondenza dell'O.d.G. alle finalità previste dalla legge provvede a visitare il documento, trattenerne una copia per gli atti, farlo affiggere all'albo della scuola e preavvisare tramite circolare tutti i membri della comunità scolastica su data e luogo.

Qui di seguito inseriamo alcuni stralci di leggi e normative riguardanti il diritto e la regolamentazione delle assemblee.

ART. 13 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

ART. 9 D.P.R. 24 GIUGNO 1998, n. 249

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

CAPITOLO 4 – IL VOTO IN CONDOTTA

Il Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009 ha approvato il Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, e ha definito nuovi criteri per l'attribuzione del voto in condotta. Il 5 in condotta comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato e concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici. L'insufficienza sarà attribuita dal collegio dei docenti per gravi violazioni dei doveri degli alunni definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, vale a dire nei seguenti casi:

- Agli alunni che non frequentano regolarmente i corsi e non assolvono assiduamente agli impegni di studio;
- Agli alunni non hanno lo stesso rispetto che chiedono per se stessi nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni;
- Agli alunni che non osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
- Agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- Agli alunni che arrecano danno al patrimonio della scuola.

Per prendere un'insufficienza in condotta, comunque, si deve aver già preso una sanzione disciplinare; qualora il comportamento indisciplinato si ripeta, il collegio dei docenti può decidere per l'attribuzione del 5. Nella scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospenderà il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più materie, senza decidere immediatamente la non promozione, ma comunicando i risultati conseguiti nelle altre materie. A conclusione dei corsi di recupero per le carenze dimostrate, il consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine dello stesso anno scolastico, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, formulerà il giudizio finale e l'ammissione alla classe successiva. Sono ammessi all'esame di Stato (esame di maturità) tutti gli studenti che conseguono la sufficienza in tutte le materie e in condotta.

CAPITOLO 5 – IL P.O.F.

Il piano dell'offerta formativa è uno strumento importante e da non sottovalutare, in quanto gli studenti devono essere partecipi alla costruzione della propria formazione. Infatti è possibile tramite il consiglio d'istituto, di cui fanno parte i rappresentanti degli studenti, formulare ogni anno delle proposte.

Piano dell'offerta formativa

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

CAPITOLO 6 – IL DPR 567/96

Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Art. 1 (Finalità generali)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.
2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.
4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.
5. E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.

Art. 2. (spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative)

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.
3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.

Art. 3 (raccordi con la realtà sociale e con il territorio)

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.
3. Le Regioni, gli Enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità, di bilancio, le Regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento.

5. L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.

Art. 4 (organizzazione e gestione)

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.
3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di cui all'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.
5. Il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.
6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o+ mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività
7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.
8. Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non

contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Capo d'Istituto, salva tempestiva ratifica del Consiglio di circolo o d'istituto.

Art. 5 (convenzioni)

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo d'istituto ai sensi del comma 10 articolo 4.
2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.
3. L'Amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

Art. 6 (consulta provinciale)

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d'istruzione secondaria superiore, designati dal comitato studentesco eletto per l'anno in corso si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli Studi. La consulta è convocata dal Provveditore agli studi entro 20 giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
2. La Consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Provveditore agli studi, gli enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
3. La Consulta formula proposte ed esprime pareri al provveditorato e agli enti locali competenti. Può collaborare, su richiesta del provveditorato agli studi, all'istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento. La Consulta provinciale può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.

Art. 7 (giornata nazionale della scuola)

1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della Pubblica Istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ne individua la data.
2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.

Cosa si può ottenere con il DPR 567/96 ?

- La richiesta di uno spazio autogestito dagli studenti, ad esempio un aula da utilizzare il pomeriggio.
- Formulare delle proposte tramite il comitato studentesco che verranno inserite nel regolamento d'istituto.
- Organizzare delle iniziative in collaborazione con associazioni studentesche e non, facendo assumere qualsiasi responsabilità alle associazioni stesse.
- Presentare delle attività che richiedono un finanziamento, come la produzione di un giornalino d'istituto.

CAPITOLO 7 – IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Art. 1

1. E' istituito il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 5 bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156 e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.105.
2. Il Forum ha sede presso il Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie.

Art. 2

1. Partecipano al Forum le associazioni studentesche di seguito denominate: Alternativa Studentesca, Azione Studentesca, Confederazione degli Studenti, Gioventù Studentesca, Liste per la Libertà della Scuola, Movimento Studenti di Azione Cattolica, Movimento Studenti Cattolici, Studenti.Net, Unione degli Studenti;
2. Il Forum sarà integrato con le eventuali altre associazioni che verranno riconosciute maggiormente rappresentative a norma dell'art.5 del presente decreto.

Art. 3

1. Il Forum è composto da un massimo di tre rappresentanti di ciascuna delle associazioni che ne fanno parte.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un Suo delegato partecipa alle riunioni.
3. Il Forum elegge all'inizio di ciascuna riunione un coordinatore.
4. Il Forum si riunisce su richiesta del Ministro o di almeno due associazioni e comunque una volta ogni due mesi nel corso dell'anno scolastico.
5. Il Forum si dota di un regolamento interno di organizzazione.
6. La Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e le attività motorie assicura il supporto organizzativo e di segreteria necessario per le attività previste dal presente decreto.
- 7.

Art. 4

1. Il Forum delle associazioni studentesche ha i seguenti compiti:
 - a. favorire il dialogo e il confronto fra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (di seguito denominato Ministero) e le realtà associative degli studenti;
 - b. rappresentare le esigenze e formulare le proposte della componente studenti alle quali il Ministero si impegna a fornire, anche per iscritto, adeguate risposte entro 30 giorni;
 - c. esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporli;
 - d. esprimere, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti all'istruzione;
 - e. essere sede di consultazione fra il Ministero e le associazioni studentesche sulle problematiche scolastiche.
 - f.

Art. 5

1. Con successive disposizioni, da predisporre nelle prescritte forme regolamentari, si provvederà alla determinazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione al Forum delle associazioni studentesche nonché delle relative modalità di accertamento.

Conclusioni

Che le associazioni studentesche non sono gruppi politici, ma libere associazioni riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione e pertanto possono pubblicizzare le proprie iniziative all'interno delle scuole per permettere un migliore dialogo tra gli studenti delle scuole ed il MIUR.